

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 62 del 22/06/2011 - rif.

Deliberazione n. 62 del 22/06/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 10, 7 - Codici 10.3, 7.1

Le sospensioni dei lavori devono essere comunicate dal RUP all'Osservatorio dell'Autorità, come disposto dal comma 9, dell'art. 133 del D.P.R. 554/99, secondo il quale quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento ne dà avviso all'Autorità.

Deliberazione n. 62 del 22/06/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 10, 11, 130 - Codici 10.3, 11.3, 130.1

Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'art. 129, comma 1, del D.P.R. 554/99, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, ma deve trattarsi di un'urgenza qualificata e non generica tale da potersi ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico, la tempestività o l'efficacia dell'intervento stesso.

Deliberazione n. 62 del 22/06/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 10, 94 - Codici 10.3, 94.1.1

Sussiste la facoltà del RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali e, laddove lo stesso lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, una unificare di più livelli, purché tale scelta sia sorretta da adeguata motivazione.